



COMUNE DI MARGARITA

Provincia di Cuneo

Via Della Vittoria n. 10 - 12040 MARGARITA c.f. - p. IVA 00495340044

tel. 0171/792014 - fax 0171/792254

PEC margarita@cert.ruparpiemonte.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

I commi 611 e 614 della legge 190/2014 disciplinano l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal commissario straordinario per la spesa pubblica, disponendo che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Tornando alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, il comma 611 succitato fa salve le disposizioni della legge finanziaria 2008 (L.244/2007) integrate da quelle contenute nella legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), **in merito all'obbligo di mantenere solo le partecipazioni operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di fini istituzionali degli enti soci e di dismettere solo quelle che non rispettano tali requisiti e in tal senso impone l'avvio , a partire dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire entro il 31/12/2015 la riduzione delle stesse ove presenti.**

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell' Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco, organo monocratico di vertice del comune, il soggetto titolato a realizzare interventi in tale ambito.

Tale orientamento si discosta dall’ordinario assetto normativo degli Enti interessati, che vede l’attribuzione delle competenze in materia di partecipazione ai Consigli.

Tale scelta presuppone che l’indirizzo di snellire gli organismi partecipati è stato ormai assunto a livello nazionale e pertanto gli organi di vertice (Sindaco nei Comuni), sono titolati a condurre direttamente le azioni di razionalizzazione volute dal legislatore nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma del Commissario alla spesa pubblica, alla stregua di un documento programmatico.

3. Attuazione

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di

gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

Le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

Le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Morozzo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI (A.C.S.R.) S.p.a.
2. ACDA – AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.a.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano con le motivazioni che di seguito saranno esplicitate.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti.

Nata come Consorzio di Enti nel 1977 e trasformata in Azienda Speciale nel 1955, tratta il recupero dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati.

Si tratta di Azienda che svolge attività strumentali volte al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente e pertanto non è soggetta a processi di razionalizzazione.

Le azioni sono quelle detenute dai 54 Comuni del bacino del cuneese e la quota del Comune di Margarita è dello 0,6 %.

2. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.

Nata come Consorzio di Enti per la raccolta delle acque reflue si è trasformata in Azienda Speciale nel 1995 a seguito della legge 142/90 e dal 1999 la sua attività si estende a tutto il ciclo dell'acqua e si trasforma in società per azioni vincolando il possesso di azioni ai Comuni facenti parte dell'ATO4 del Cuneese.

Si tratta di Azienda che svolge attività strumentali volte al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente per la gestione del servizio idrico integrato dell'area ATO4 cuneese titolare di funzioni di governo e controllo del servizio e pertanto non è soggetta a processi di razionalizzazione.

Le azioni sono quelle detenute dai 69 Comuni dell'ATO4 del Cuneese e la quota del Comune di Margarita è del 0,54 %.

Conclusioni

Si richiede comunque di adottare tutti gli utili e indispensabili comportamenti che conducano ad una sana e corretta gestione, scongiurando la presenza di perdite di bilancio che in qualche modo possano venire ad incidere sui bilanci del nostro Ente.

Morozzo li, 09/04/2015

Il Sindaco
Michele ALBERTI